

Legge regionale 05 agosto 1993, n.48

Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al DPCM 1° marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

ARTICOLO 1

La presente legge disciplina la procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui all'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, presentati dalle ditte interessate per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambito esterno.

ARTICOLO 2

1. I piani di cui all'art. 1 presentati alla Regione entro il 23 settembre 1991, sono esaminati dalla Giunta regionale che, sentiti il Comune e l'Unita' Sanitaria Locale competenti territorialmente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano o vi apporta modifiche ed integrazioni sotto forma di prescrizioni.

2. Qualora nel corso dell'esame del piano siano riscontrabili carenze od omissioni relativamente ad uno o piu' degli elementi dall'all. 1 alla presente legge, l'impresa viene diffidata ad integrare il piano stesso entro il termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il piano si intende automaticamente respinto, con l'obbligo per l'impresa richiedente dell'adeguamento immediato ai limiti di accettabilita' di cui al DPCM 1 marzo 1991. La Giunta Regionale comunica al Comune ed all'Unita' Sanitaria Locale competenti territorialmente l'elenco delle imprese tenute all'adempimento immediato.

3. Al fine dell'espressione del parere di cui al primo comma la Giunta regionale trasmette copia dei piani pervenuti al Comune ed alla Unita' Sanitaria Locale competenti territorialmente che devono esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi. Trascorso tale termine il silenzio degli Enti interessati e' da intendersi come parere favorevole al piano di risanamento.

ARTICOLO 3

1. I provvedimenti della Giunta Regionale di cui all'art. 2, comma 1, sono notificati all'impresa interessata tramite il Comune e comunicati alla Unita' Sanitaria Locale per i controlli di competenza.

2. l'Unita' Sanitaria Locale, quando sia scaduto il termine per l'adeguamento al piano o ad ogni singola scadenza qualora questo

preveda piu' fasi di adeguamento, deve verificarne l'avvenuta esecuzione.

In difetto deve immediatamente segnalare l'inadempienza alla Giunta Regionale, con l'indicazione di eventuali motivi che non abbiano consentito il rispetto delle scadenze previste dal piano.

3. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al precedente comma, nel caso in cui non ritenga motivato il ritardo nell'adeguamento al piano, dichiara l'impresa sottoposta all'obbligo di adeguamento ai limiti di cui al DPCM 1 marzo 1991.

4. La Giunta Regionale, nei tempi previsti dal precedente comma, nel caso in cui ritenga motivato il ritardo nell'adeguamento al piano, diffida l'impresa ad adempiere entro congruo termine, dando comunicazione della proroga alla Unita' Sanitaria Locale. Quest'ultima, alla scadenza del termine, effettua un controllo del cui esito da' comunicazione alla Giunta regionale la quale, in caso di mancato adeguamento entro i sessanta giorni successivi dichiara l'impresa sottoposta all'obbligo di adeguamento ai limiti di cui al DPCM 1 marzo 1991.

5. I provvedimenti di cui ai commi terzo e quarto, con cui la Giunta Regionale dichiara l'impresa sottoposta all'obbligo di adeguamento ai limiti previsti dal DPCM 1 marzo 1991 sono notificati all'impresa tramite il Comune, e comunicati all'Unita' Sanitaria Locale.